



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE
E DI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 21/06/2023

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione dell'impianto di videosorveglianza la cui ubicazione e descrizione è riportata all'**ALLEGATO 1**. Questo documento andrà costantemente aggiornato, con determinazione del dirigente o posizione organizzativa di cui all'art. 7, ogni qualvolta il sistema dovesse essere modificato o implementato.

Il trattamento dei dati personali, oggetto di questa videosorveglianza, deve avvenire oltre che nel rispetto di questo regolamento secondo quanto è disposto dalle seguenti norme:

Unione Europea

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – Nel prosieguo **R.G.P.D.** – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
- **Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video -** Versione 2.0 - Adottate il 29 gennaio 2020 dal "Comitato europeo per la protezione dei dati"

Normativa Italiana

- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*".

Circolari e linee guida di autorità italiane

- **Ministero dell'interno**, Dipartimento della pubblica sicurezza Circ. **8 febbraio 2005**, n. 558/A/421.2/70/456 - Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia.
- **Garante per la protezione dei dati personali** "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal in data **8 aprile 2010**.
- **Ministero dell'Interno**, direttiva N. 558/SICPART/421.2/70 del **02/03/2012** - Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale
- **Garante per la protezione dei dati personali** - FAQ in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali.

Art. 2 - Rinvio dinamico e definizioni

La normativa richiamata all'articolo precedente, con le successive modifiche ed integrazioni, e tutta quella che verrà emanata successivamente, va considerata come fonte normativa superiore e dunque potrà determinare la disapplicazione di fatto di parte o di tutto il presente regolamento.

Le definizioni delle fattispecie giuridiche che verranno disciplinate nel regolamento è quella contenuta nei "considerando" e all'art. 4 del R.G.P.D. – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali.

Art. 3 - Finalità

L'impianto di videosorveglianza di cui all'art. 1 è stato progettato e realizzato esclusivamente per i seguenti fini:

Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (polizia giudiziaria) in danno di beni comunali contenuti nei locali oggetto di sorveglianza.

Il personale autorizzato, nell'ambito di queste finalità, escluse quelle di accertamento e repressione dei reati, opera senza ulteriori autorizzazioni, in quanto la base giuridica di detti trattamenti è pienamente legittima secondo le norme richiamate.

Il personale incaricato non può utilizzare il sistema di videosorveglianza per finalità diverse, in quanto l'eventuale contemperamento tra i diritti di riservatezza dei cittadini, pieni e incompressibili al di fuori delle suddette finalità, e i diritti privati, quali ad esempio il risarcimento dei danni, può essere eseguito solo dall'autorità giudiziaria.

I dati oggetto di videosorveglianza, quali video, immagini, elaborazioni e relative archiviazioni, al di fuori delle suddette finalità, potranno essere trattati solo ed esclusivamente su ordine dell'autorità giudiziaria.

I limiti e le modalità del trattamento dei dati oggetto della videosorveglianza sono esclusivamente quelli disciplinati dal presente regolamento e possono essere disattesi solo ed esclusivamente su ordine dell'autorità giudiziaria.

Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale.

Art. 4 - Caratteristiche dell'impianto

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti dell'ente.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. Il terminale nell'edificio centrale è custodito con password e in luogo protetto e non accessibile a tutti.

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;

- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale dipendente e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'ente, sia con riferimento alle abitudini personali;
- In ogni caso la collocazione di telecamere in ambienti frequentati da personale dipendente, anche se non costituenti ambiente di lavoro, deve essere formalmente comunicata alle OO.SS. tramite le RSU interne;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'ente, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato;

La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art. 5 - Funzionamento e accesso ai dati

La registrazione è conservata per un periodo di sette giorni. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza: *“La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.”*

Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli, posti all’interno del piano in cui sono installate le telecamere ed in loro prossimità ed all’esterno dell’edificio.

Art. 6 - Principi di pertinenza e di non eccedenza

Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’ente sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art 7 - Trattamento dati – Titolare, Responsabile e incaricati

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco in qualità legale rappresentante dell’ente.

Il Sindaco con apposito decreto nell’ambito del relativo regolamento di organizzazione nomina il soggetto titolare della funzione di direzione amministrativa del sistema di cui all’art. 1, a mente dell’art. 107 del TUEL (D.lgs. 267/2000) e il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

La titolarità del trattamento è esercitata in via funzionale:

- **Per gli aspetti gestionali** da parte del nominato di cui sopra;
- **Per la rappresentanza legale in giudizio** da parte del sindaco.

Il dirigente o posizione organizzativa nominato con le modalità di cui sopra, a mente dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, con proprio ordine di servizio può prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, connessi al sistema, siano attribuiti a dipendenti espressamente designati, che opereranno sotto la sua autorità.

Con uguale e contrario ordine di servizio potranno essere revocati detti ordini di servizio.

Copia delle nomine e delle revoche, compresa quella del dirigente o posizione organizzativa, dovranno essere conservate in apposito fascicolo informatico a disposizione del Responsabile della protezione dei dati.

La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa “autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati.

Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso.

Con apposita determinazione del dirigente o posizione organizzativa, di cui all'art. 6, potranno essere individuati soggetti esterni ammessi a:

- Eseguire operazioni di gestione, manutenzione e messa in sicurezza del sistema;
- Utilizzare i dati personali elaborati, le immagini e i video prodotti dal sistema, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 3.

I soggetti così individuati assumono la qualifica di *Responsabili del trattamento*, con le funzioni, le prerogative e i limiti di cui agli articoli 28 e 29 del RGPD e della determinazione di conferimento.

Art 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente articolo.

I dati personali di esterni che dovessero introdursi nelle ore notturne o nei giorni di chiusura della sede municipale sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito dell'ente. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti dell'ente. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni presso la sala di controllo anche in caso di festività che vedono chiuso il municipio.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 7.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

L'ente, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: *"Area soggetta a videosorveglianza". In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo tutti i giorni. La registrazione è effettuata per fini di sicurezza"* L'ente comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art. 10 - Accertamento di illeciti

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'edificio o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Sindaco.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 11 - Sicurezza del sistema

Con apposita determinazione del dirigente o posizione organizzativa, di cui all'art.7, dovranno essere individuati il soggetto o i soggetti a cui è affidata la sicurezza dell'intero sistema di videosorveglianza.

I protocolli di sicurezza e manutenzione dell'intero sistema e dei server in cui i dati vengono memorizzati dovranno essere conservati agli atti d'ufficio.

Gli addetti alla sicurezza potranno essere alternativamente o congiuntamente soggetti esterni o dipendenti del Comune.

La loro qualificazione giuridica a termini del presente regolamento, qualora:

- *Siano soggetti esterni*, è quella di responsabili del trattamento;
- *Siano soggetti dipendenti*, è quella di designati.

Il sistema di sicurezza dovrà espressamente prevedere delle modalità di allertamento in caso di possibile violazione dei dati personali; in ogni caso entro 72 ore lavorative dalla possibile violazione, sentito il RPD, la posizione organizzativa dovrà provvedere a tutti gli adempimenti disposti dal RGPD agli articoli 33 e 34; qualora si accerti che il sistema sia oggetto di una violazione degli accessi o di una perdita di dati potrà disporre l'immediato spegnimento e qualora gli elementi di valutazione degli addetti alla sicurezza non siano sufficientemente dettagliati dovrà darne conto nella notifica al Garante della Privacy.

Art. 12 – Profilazione e registrazione degli accessi

Al sistema si accede mediante apposita individuazione di profili personali e non collettivi di autorizzazione, basati su sistemi di identità digitale (SPID, CIE e simili) prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale o mediante un sistema di identificativi e password.

L'elenco dei soggetti ammessi ad accedere e la registrazione dei relativi accessi ed operazioni eseguite dovrà essere parte del sistema di sicurezza; qualora ciò non sia tecnologicamente possibile andrà creato e gestito un "Registro cartaceo degli accessi".

Art. 13 – Diritti dei cittadini

Oltre al generale principio di minimizzazione dell'impatto sulla vita dei cittadini delle operazioni di trattamento dei dati personali elaborati e di tutte le immagini registrate, vanno riconosciuti i seguenti diritti di cui agli articoli 12 e seguenti del RGPD:

1. Informativa

È qui allegato il modulo dell'informativa breve e di quella completa [**ALLEGATO 2**], redatto secondo i principi del RGPD.

2. Diritto di accesso ai propri dati personali

Oltre al generale diritto di accesso documentale, civico e generalizzato che potrà eventualmente esplicarsi secondo le relative normative di riferimento, ogni cittadino ha diritto di sapere se il sistema di videosorveglianza ha in carico trattamenti di suoi dati personali.

La fornitura di copia dei dati personali all'interessato è possibile solo se i dati non contengono altri dati riferiti a soggetti terzi e non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

3. Rettifica, cancellazione e limitazione

In caso la registrazione dei dati esuberi da quanto stabilito nel presente regolamento il cittadino ha diritto alla cancellazione immediata o, in subordine, alla loro limitazione. Salvo l'apertura di procedimenti penali o di pubblica sicurezza che saranno notificati nei modi e termini delle relative normative di settore.

4. Impossibilità di ottenere la portabilità dei dati o di esprimere l'opposizione a processi informatizzati

Il principio generale di portabilità dei propri dati personali o la possibilità di opporsi a processi informatizzati, stante la funzione di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria del trattamento, saranno possibili solo nei limiti della normativa di settore e qualora autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal sistema di videosorveglianza, nell'ambito dei diritti succitati o a tutela di altri diversi diritti, ha facoltà di proporre istanze o chiedere provvedimenti in autotutela da parte del titolare del trattamento dei dati personali.

L'istanza, la segnalazione, l'esposto o qualsiasi atto del medesimo tenore va inviato obbligatoriamente sia al RPD che al titolare del trattamento.

Ogni provvedimento adottato a seguito di detti atti d'impulso, compresa l'immediata archiviazione andrà gestito secondo i principi della legge 241/1990.

Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante della privacy italiano o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il reclamo al Garante, a mente dell'art. 140 bis del codice della privacy, non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

Il ricorso giurisdizionale, a mente dell'art. 152 del Codice della privacy, è di competenza esclusiva del giudice ordinario

Art. 14 - Pubblicità e informazione

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- la pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento;
- l'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune di Campagna Lupia e all'apposita sezione del sito comunale..

Art. 15 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16 - Periodo di vigenza del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il 19/07/2023.

All. 1. Al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza all'interno della sede municipale e di locali di proprietà dell'ente.

Ubicazione e descrizione degli impianti di videosorveglianza

Impianto n. 1

L'impianto è collocato nel salone nobile del primo piano della sede municipale; la sua collocazione è stata determinata dalle prescrizioni della *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna* al fine dell'autorizzazione alla mostra permanente presso la sala di due teche contenenti reperti archeologici ritrovati nel territorio di Campagna Lupia e in precedenza custoditi presso il Museo della Chiesa di Santa Maria di Lugo.

Il salone, oltre alle teche succitate, ospita occasionalmente conferenze ed eventi culturali in orario serale o in orari o giorni di chiusura degli uffici comunali; occasionalmente viene inoltre utilizzato per mostre temporanee di quadri o fotografie di artisti locali visitabili durante l'orario di apertura degli uffici.

L'impianto è composto da due telecamere a circuito chiuso collocate sulla parete ovest del salone in modo da inquadrare prevalentemente le due teche che saranno collocate sulla parete est di fronte; le telecamere sono collegate ad un ANVR dedicato e ad un monitor a Led Full HD 22" collocati in un ufficio costantemente piantonato da personale dipendente e non accessibile in assenza di questi.

All. 2 Informative - informativa estesa



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Città Metropolitana di Venezia

Informativa estesa sulla videosorveglianza

Art. 13 Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 ("GDPR").

Art. 3.1 "Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza" - 8 aprile 2010.

1. Oggetto

Con la presente informativa, che integra il contenuto dell'informativa semplificata di cui al successivo art. 3, - ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito: GDPR) e dell'art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 - desideriamo informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti e trattati tramite gli impianti di videosorveglianza operativi presso le sedi di Azienda Zero, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Campagna Lupia, con sede in via della Repubblica n. 34/36 - Campagna Lupia (VE), in persona del Legale Rappresentante (di seguito "Comune")
indirizzo e-mail: protocollo@comune.campagnalupia.ve.it

Responsabile della protezione dei dati è l'Ing. Nicola Madrigali
indirizzo e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it

3. Informativa semplificata ai sensi dell'art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all'art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite. Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere.

4. Categorie di dati trattati

Per le finalità descritte al successivo art. 5 il Titolare tratta i suoi dati personali, costituiti dalle immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza.

5. Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati con la seguente finalità:

- **Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (polizia giudiziaria) in danno di beni comunali contenuti nei locali oggetto di sorveglianza.**

Il trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, è stato oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali in data 17/05/2023.

6. Base giuridica del trattamento

L'attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse del Comune a svolgere il trattamento per le finalità indicate nel punto 3) della presente informativa (GDPR art. 6, par. 1 lett f).

7. Tipologie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati di cui al punto 5, saranno trattati esclusivamente i dati personali provenienti dal sistema di videosorveglianza, ossia le immagini provenienti dal predetto circuito. Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale all'accesso ai locali dell'ente. In mancanza, il Titolare si troverà nell'impossibilità di farla accedere ai locali stessi. In relazione a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale e di tutela e sicurezza delle persone non è necessario il consenso dei soggetti interessati.

8. Modalità del trattamento e conservazione delle immagini

I dati rilevati del sistema di videosorveglianza sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Per le sole finalità indicate al punto 5 le immagini riprese dalla telecamere sono raccolte da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito dell'ente.

In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni presso la sala di controllo anche in caso di festività che vedono chiuso il municipio.

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

9. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali.

I dati trattati non saranno diffusi o comunicati a terzi: alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

L'assistenza tecnica è svolta dalla ditta fornitrice del sistema, incaricata della manutenzione, che svolge la sua attività tramite proprio personale addetto, specificamente autorizzato ad accedere al sistema nei limiti della stretta indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell'Ente.

10. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi, anche per chiedere informazioni o chiarimenti, al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti sopra indicati.


Inoltre qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguarda non sia conforme a quanto prescritto dal GDPR, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, seguendo le procedure e le indicazioni disponibili nel sito web www.garanteprivacy.it.

11. Aggiornamento

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle modifiche normative o dei provvedimenti della Commissione europea e del Garante Privacy.

Informativa breve (cartello)

AREA VIDEOSORVEGLIATA

	<p>LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE)</p> <p>CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:</p> <p>cell. _____ email: _____ PEC: _____</p>
	<p>LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI SETTE GIORNI</p>
	<p>FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA:</p> <p>Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (polizia giudiziaria) in danno di beni comunali.</p>
	<p>È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A</p> <p>RPD: _____; email _____</p> <p>Titolare del trattamento: Sindaco _____; email protocollo@comune.campagnalupia.ve.it</p>

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali del titolare (atrio ingresso)
- sul sito internet: ww.comune.campagnalupia.ve.it

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag.	2
Art. 2 - Rinvio dinamico e definizioni	pag.	2
Art. 3 – Finalità	pag.	3
Art. 4 - Caratteristiche dell'impianto	pag.	3
Art. 5 - Funzionamento e accesso ai dati	pag.	4
Art. 6 - Principi di pertinenza e di non eccedenza	pag.	4
Art. 7 - Trattamento dati – Titolare, Responsabile e incaricati	pag.	4
Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag.	5
Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta	pag.	6
Art. 10 - Accertamento di illeciti	pag.	6
Art. 11 - Sicurezza del sistema	pag.	6
Art. 12 – Profilazione e registrazione degli accessi	pag.	6
Art. 13 – Diritti dei cittadini	pag.	7
Art. 14 – Pubblicità e informazione	pag.	8
Art. 15 - Disposizioni di rinvio	pag.	8
Art. 16 - Periodo di vigenza del presente regolamento	pag.	8

ALLEGATO 1

Ubicazione e descrizione degli impianti di videosorveglianza	pag.	9
--	-------------	----------

ALLEGATO 2

Informativa estesa	pag.	10
Informativa breve (cartello)	pag.	12